

Codice A1618A

D.D. 3 febbraio 2023, n. 53

**OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione a variante lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico** Richiedente: **AZIENDA AGRICOLA ABATE - C.F. GRDCRL68C16D205V / P.IVA 03563250046** Sede legale: **Località Abate 1 - BOSSOLASCO** Sede intervento: **Località Abate SN - BOSSOLASCO (F. 5, mappali 21, 22, 37, 253, 393, 476).**



**ATTO DD 53/A1618A/2023**

**DEL 03/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione a variante lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: AZIENDA AGRICOLA ABATE – C.F. GRDCRL68C16D205V / P.IVA 03563250046

Sede legale: Località Abate 1 - BOSSOLASCO

Sede intervento: Località Abate SN – BOSSOLASCO (F. 5, mappali 21, 22, 37, 253, 393, 476)

**1. PREMESSO CHE:**

- con provvedimento conclusivo del 24/10/2021, relativo al procedimento n. 172/2021 del 22/6/2021, lo Sportello Unico delle Attività Produttive (di seguito SUAP) Unione Montana Alta Langa assentiva all'AZIENDA AGRICOLA ABATE in Comune di Bossolasco sui terreni siti sul foglio 5 mappali n. 21 e 253 l'avvio dei lavori di riqualificazione di terreno agricolo, mediante la trasformazione di aree boscate di neoformazione con livellamento dei terreni mediante scavi e riporti;

- l'intervento riguardava la riqualificazione a fini agricoli di un'area destinata a pascolo, attualmente invasa da bosco di neoformazione, ricadente interamente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;

- in merito a tale intervento pervenivano in fase istruttoria le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione Regione Piemonte – Settore Tecnico di Cuneo – prot. n. 38211/2021 del 12/08/2021;
- Autorizzazione Paesaggistica n. 47/2021 rilasciata dal Responsabile del Procedimento Unione Montana Alta Langa in data 02/11/2021 – prot. n. 8434 del 02/11/2021;

- con nota del 22/7/2022 prot. n. 92715 il SUAP Unione Montana Alta Langa comunicava l'avvio

del procedimento per variante alla pratica Suap n. 172/2021 (Autorizzazione Settore Tecnico Regionale del 12/8/2021 prot. 38211/2021), relativa all'AZIENDA AGRICOLA ABATE in Località Abate snc, –

- l'intervento oggetto della richiesta di variante riguarda la realizzazione di una pista agro-silvo pastorale, non presente nel precedente progetto già autorizzato, su particelle catastali in parte nuove e in parte oggetto della precedente richiesta;

- in particolare l'intervento prevede la realizzazione di una pista trattorabile di collegamento da Cascina Abate a Casa San Francesco, entrambe di proprietà dell'Azienda, ad uso esclusivo delle aziende agricole;

- con nota del 11/1/2023 prot. n. 00002784 veniva richiesto all'Azienda Agricola Abate di fornire precisazioni in merito alle particelle interessate dall'intervento che pervenivano in data 20/1/2023 (prot. n. 7770), chiarendo che l'intervento richiesto in variante incide sul F. n. 5 particelle n. 22, 37, 253, 393, 476;

## 2. CONSIDERATO CHE:

- la pista trattorabile ha una lunghezza pari a 332 m e una larghezza pari a 3 m, per un'area totale di ingombro pari a 996m<sup>2</sup> ;

- i movimenti terra necessari alla realizzazione della pista, al fine di uniformare la superficie del terreno, sono quantificati in 250 m<sup>3</sup> ;

- tali interventi sommati agli interventi di trasformazione del suolo già autorizzati prevedono pertanto complessivamente una superficie totale pari a 11.625 m<sup>2</sup> e un volume di scavo complessivo pari a 10.467 m<sup>3</sup> ;

- l'intervento in variante non prevede la trasformazione di superfici boscate;

- l'azienda stima il tempo previsto per la realizzazione dell'intervento in due mesi;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 102901 del 24/08/2022 con cui è stata richiesta l'espressione di parere geologico di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato con nota del 7/9/2022 prot. n. 37569 dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale (allegato 2);

## 5. PRESO ATTO CHE:

- il titolare ha provveduto ad integrare le spese di istruttoria, ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, prima dell'inizio dei lavori, pari a €102,00;

- il titolare ha dichiarato che la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

- in merito agli obblighi di compensazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009, l'intervento risulta esente in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata.

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive Unione Montana Alta Langa; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

*determina*

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché gli allegati 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE l'AZIENDA AGRICOLA ABATE (C.F.GRDCRL68C16D205V/P.IVA 03563250046) con sede legale in Località Abate 1 - BOSSOLASCO (CN) alla variante al progetto già autorizzato, ai sensi della L.R. n. 45/1989, consistente nella realizzazione di una pista trattorabile in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in Località Abate sn, distinte al N.C.T. del Comune di BOSSOLASCO, al Foglio n. 5, particelle n. 22, 37, 253, 393, 476;

C. DI FAR SALVO quanto già autorizzato, ove non in contrasto con il presente atto, richiamando in allegato la precedente autorizzazione di prot. 38211 del 12/8/2021 (allegato 1), quale parte integrante del presente atto;

D. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento, dei quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive Unione Montana Alta Langa;

- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del 24/10/2021 da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive Unione Montana Alta Langa; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato ad eseguire, durante la realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato.

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

F. DI RICHIAMARE l'art. 49 del *Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011*, relativo alle *Strade forestali* e la *Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB. Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012 ed in particolare quanto riportato al p.to 6.3, ossia:*

- *l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado;*
- *il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)";*
- *l'accesso per scopi professionali deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibire, nel caso di controlli, all'autorità di vigilanza*

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive Alta Langa per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

H. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

**IL DIRIGENTE**

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo (\*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 495/2021C

(\*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Spett.le SUAP Unione Montana Alta Langa  
pec.: unionemontana.altalanga.cn@legalmail.it

e p.c. Az. Agricola Abate  
presso Studio Dott. For. Allasia Marco  
PEC: m.allasia@conafpec.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 29388 del 23/06/2021

Oggetto: Legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.  
Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 per lavori di  
riqualificazione di terreno agricolo mediante la trasformazione di aree  
boscate di neoformazione presenti sull'area di intervento in Comune di Bossolasco.  
Proponente: Az. Agricola Abate di Giordano Carlo  
Pratica SUAP 172/2021  
Autorizzazione

In data 23/06/2021, prot. n° 29388, è pervenuta dal S.U.A.P. Unione Montana Alta Langa la richiesta di autorizzazione ai sensi della LR n° 45/1989 relativa all'istanza dell'Azienda Agricola Abate di Giordano Carlo, finalizzata alla riqualificazione di terreno agricolo mediante la trasformazione di aree boscate di neoformazione presenti sull'area di intervento, con livellamento dei terreni, mediante scavi e riporti, di zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Bossolasco.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ domanda su modello regionale;
- ✓ ricevuta pagamento spese di istruttoria;
- ✓ relazione tecnica;
- ✓ relazione forestale;
- ✓ relazione geologico – geotecnica;
- ✓ documentazione fotografica;
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche.

In sintesi i lavori da autorizzare comportano la trasformazione e/o modificazione di 10.629 m<sup>2</sup>, di cui 9.396 m<sup>2</sup> boscati, e un volume di movimento terra totale di 10.217 m<sup>3</sup>, dovuti al livellamento del terreno e alla realizzazione delle opere di drenaggio.

A seguito dell'istruttoria svolta sulla base della documentazione presentata e del sopralluogo, effettuato in data 14/07/2021, si ritiene che l'intervento in oggetto sia compatibile con l'attuale

Referenti:

Dott. Geol. Pagliero Antonio

Dott. For. Fabrizio Maglioni

Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO

☎ 0171 321911



assetto idrogeologico dell'area e che la regimazione delle acque previste in progetto possa migliorare la stabilità dell'area in esame.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore e, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Si prende atto, concordando in merito, di quanto indicato nella "Relazione specialistica forestale" agli atti, ove viene dichiarato che la superficie complessiva da trasformare/modificare, interessata dall'intervento in oggetto, si presenta boscata per 9.396 m<sup>2</sup>, con bosco di neof ormazione di età inferiore ai 30 anni, pertanto il soggetto autorizzato non è tenuto ad assolvere agli obblighi di cui alla L.R. n° 4/2009 e s.m.i., art. 19 e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso;

### **IL DIRIGENTE**

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la LR n° 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2018, n° 3/AMB;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs n° 34/2018;
- visto l'art. 19 della LR n° 4/2009;

### **AUTORIZZA**

ai sensi della L.R. 45/1989 s.m.i., esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, l'Azienda Agricola Az. Agricola Abate di Giordano Carlo ad effettuare la trasformazione e/o modificazione d'uso del suolo in merito al progetto in oggetto, in Comune di Bossolasco, su una superficie totale di di 10.629 m<sup>2</sup>, di cui 9.396 m<sup>2</sup> boscata, e un volume di movimento terra totale di 10.217 m<sup>3</sup>, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. Comune di Bossolasco (CN) al foglio n. 5, mappali n. 21 parte e 253 parte, a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

*Referenti:*

*Dott. Geol. Pagliero Antonio*

*Dott. For. Fabrizio Maglioni*

*Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO*

*☎ 0171 321911*



1. dovranno essere osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (LR 4/2009 art. 13);
1. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi i residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
2. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere opportunamente inerbita tramite semine di specie idonee, tali semine, se necessario, dovranno essere ripetute sino ad attecchimento del cotico erboso;
3. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse anche nel tempo, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare dissesti sul versante e compromettere la funzionalità del sistema di regimazione delle acque;
4. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
5. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Ceva dovranno pervenire ad inizio lavori la "Comunicazione di inizio lavori" ed a conclusione degli stessi una "Relazione di fine lavori" nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
6. i lavori dovranno essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Vista la finalità dell'intervento, che può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale, si richiama quanto indicato in premessa relativamente agli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. 45/89.

Preso atto di quanto indicato nella "Relazione specialistica forestale" inviata, si ribadisce che la superficie complessiva da trasformare/modificare con i lavori in oggetto, risulta in parte interessata da un bosco di età inferiore ai 30 anni, pertanto il soggetto autorizzato non è tenuto ad assolvere agli obblighi di cui alla L.R. n°4/2009, art. 19 e alla D.G.R. 06.02.2017, n°23-4637.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore Scrivente l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000" inerente la "Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso" così come indicato nella Determinazione n° 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegando eventuali assensi dei proprietari/gestori delle opere che risentono degli effetti diretti/indiretti.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

*Referenti:*

*Dott. Geol. Pagliero Antonio*

*Dott. For. Fabrizio Maglioni*

*Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO*

*☎ 0171 321911*



E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.  
Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori, qualora risultasse necessario, dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

Si resta in attesa del Provvedimento finale, che dovrà essere inviato anche al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo e al Comando Stazione di Ceva, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE  
(Firmato digitalmente)



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 495 / 2021C

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore tecnico Piemonte Sud  
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 36121 del 24/08/2022

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 per variante in corso d'opera su interventi di riqualificazione di terreno agricolo in Comune di Bossolasco già autorizzati con provvedimento unico del SUAP Alta Langa (Pratica n. 172/2021) del 24/10/2021, ns parere 38211 del 12/08/2021.  
Proponente: Az. Agricola Abate di Giordano Carlo  
Parere geologico

In data 24/08/2022, prot. n° 36122, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte Sud la richiesta di parere geologico relativa all'istanza dell'Azienda Agricola Abate di Giordano Carlo, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/1989 per variante in corso d'opera su interventi di riqualificazione di terreno agricolo in Comune di Bossolasco già autorizzati con provvedimento unico del SUAP Alta Langa del 24/10/2021, con parere favorevole del settore scrivente (ns prot. n. 38211 del 12/08/2021).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ domanda di variante;
- ✓ relazione tecnica integrativa;
- ✓ relazione geologico – geotecnica integrativa;
- ✓ documentazione fotografica;
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche in variante.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base della documentazione progettuale inviata e del sopralluogo effettuato in data 24/08/2022, risulta che il progetto in oggetto consiste in sintesi nella movimentazione di terreno, con modesti scavi e riporti, finalizzata alla realizzazione di un tratto di pista agro-silvo-pastorale, non presente nel precedente progetto già autorizzato, per una superficie totale modificata di 996 mq, da sommarsi ai 10.629 autorizzati, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 250 mc, oltre i 10.217 mc già autorizzati. Si rileva che l'intervento in variante non modifica in modo sostanziale l'attuale assetto idrogeologico dell'area e pertanto risulta compatibile.

Referente  
Geol. Pagliero Antonio  
[antonio.pagliero@regione.piemonte.it](mailto:antonio.pagliero@regione.piemonte.it)  
Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO  
☎ 0171 321911 - 3351289606



Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione degli interventi in oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- a conclusione degli interventi la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee;
- dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
- eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
- i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Ing. Bruno IFRIGERIO

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*